

REGOLAMENTO SUL DIVIETO DI FUMO NEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Il presente regolamento è emanato ai sensi della normativa vigente e in particolare a:

art. 32 Cost., che tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo;

C.M. n. 69 del 5/10/76;

Legge n. 689/1981;

D.P.C.M. 14/12/1995;

D.Lvo n. 507 del 30/12/99;

Legge n. 448 del 28/10/2001;

Legge n. 306 del 31/10/2003

Atti di intesa Stato regioni in materia di divieto di fumo del 21/12/95;

24/07/2003; 16/12/2004;

Legge n. 311 del 30/10/2004;

Circolare n. 2/SAN 2005 del 14/01/2005;

Circolare n. 3/SAN 2005 del 25/01/2005;

Legge finanziaria 2005;

D.L. n. 81 del 9/04/2008;

D.L. n. 44 dell'1/02/2001;

D.L.vo n. 165 del 30/03/2001;

C.C.N.L. del 29/11/2007 - Comparto Scuola;

O.M. del Ministero della Salute del 28/09/2012;

O.M. del Ministero della Salute del 26/06/2013;

D.L. n. 104 del 12/09/2013;

Legge n. 128 dell'8/11/2013.

Art. 1 Finalità

Il presente Regolamento è redatto secondo una prospettiva educativa e di crescita della comunità scolastica in base a valori e principi condivisi. Esso persegue finalità:

- a. Far rispettare il divieto di fumo, stabilito dalle norme vigenti (Legge n. 584/1975 e successive modifiche; direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 14/12/1995), in tutti i locali, nelle strutture e in ogni sede di articolazione organizzativa;
- b. Tutelare la salute degli alunni, del personale e di tutti gli utenti dell'istituzione scolastica;
- c. Prevenire l'abitudine del fumo;
- d. Garantire un ambiente salubre, conformemente alle norme vigenti di sicurezza sul lavoro;
- e. Fare della scuola un ambiente "sano", basato sul rispetto della persona e della legalità e che faciliti nelle persone scelte consapevoli orientate alla salute propria e altrui;

- f. Promuovere attività educative sul tema, di carattere informativo e formativo, nell'ambito delle azioni e delle strategie di educazione alla salute progettate nel Piano dell'Offerta Formativa;
- g. Dare visibilità alle azioni promosse nell'ambito del POF, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori della comunità scolastica.

Art. 2 Destinatari

Il presente regolamento è diretto a tutto il personale dell'Istituto, agli allievi e a quanti dovessero trovarsi, anche occasionalmente, all'interno dei locali e delle pertinenze esterne della scuola. Deve essere altresì attuata dai concessionari di servizi a favore dell'Istituto e dai soggetti che utilizzano, a qualunque titolo, gli immobili di proprietà dell'istituzione scolastica.

Art. 3 Divieto di fumo

- 1. E' stabilito il divieto di fumo in tutti gli spazi interni ed esterni dell'istituto,
- 2. Negli atri e nei corridoi, nella palestra, negli spazi esterni di cui al comma precedente, sono apposti cartelli con l'indicazione del divieto di fumo, dei riferimenti normativi, delle sanzioni applicabili, nonché l'indicazione del personale incaricato di vigilare sul rispetto delle norme vigenti e di quanto stabilito dal presente Regolamento.
- 3. Il divieto riguarda anche le sigarette elettroniche.

Art. 4 Soggetti preposti al controllo dell'applicazione del divieto di fumo

- 1. I responsabili preposti all'applicazione del divieto di fumo nella scuola (art. 4, c. 1 del D.P.C.M. 14/12/1995) sono individuati, con determinazione del dirigente Scolastico all'inizio di ogni anno. Essi restano in carica per l'intero anno scolastico e, in caso di mancata designazione, rimangono invariati i responsabili nominati nell'anno precedente.
- 2. In assenza dei responsabili preposti, la vigilanza, la contestazione delle infrazioni e la verbalizzazione sono compiute dal Dirigente Scolastico o dai Collaboratori.
- 3. E' compito dei responsabili preposti:
 - a. Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi;
 - b. Vigilare sull'osservanza del divieto, procedere alla contestazione delle infrazioni e verbalizzarle.
- 4. L'incaricato a svolgere le funzioni e i compiti di cui sopra non può, se non giustificato motivo, rifiutare la designazione (in tal caso la motivazione dovrà essere comunicata per iscritto).
- 5. Il personale incaricato di funzione di vigilanza sull'applicazione del divieto di fumo deve essere munito di apposita determinazione, la quale deve essere esibita in caso di contestazione immediata delle infrazioni al divieto di fumo, qualora il trasgressore sia persona non a conoscenza delle relative funzioni, unitamente a valido documento di riconoscimento e comunque sempre a richiesta del trasgressore stesso.

6. In presenza di eventuali difficoltà nell'applicazione delle norme antifumo, il Dirigente Scolastico può chiedere la collaborazione del Nucleo Antisofisticazioni Sanità dei Carabinieri e delle altre autorità preposte all'osservanza del divieto.
7. In ogni caso tutto il personale della scuola è tenuto a vigilare e a segnalare le eventuali infrazioni al Dirigente Scolastico.

Art. 5 Sanzioni

1. Così come stabilito dall'art. 7 della legge 584/1975 e successive modifiche, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.
2. Ai trasgressori del divieto di fumo sarà applicata la sanzione minima di € 27,50 (o € 55,00 quando la violazione è commessa in presenza di donne in gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a 12 anni) se il pagamento avverrà entro i 15 giorni dall'infrazione altrimenti, a norma dell'art. 16 della legge 689/1981, è applicata la sanzione di € 55,00 (somma più favorevole fra il doppio e 1/3 del massimo) o € 110,00 nelle aggravanti di cui sopra, se il pagamento avverrà entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla notifica.
3. Le persone preposte al rispetto del divieto di fumo che non ottemperino alle disposizioni di legge e del presente regolamento sono ammesse a pagare, con effetto liberatorio, entro il termine di 60 giorni, la somma di € 400,00.
4. Gli studenti e i dipendenti della scuola che non osservino il divieto di fumo, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e in osservanza al presente Regolamento, sono soggetti altresì al procedimento disciplinare secondo le modalità e le procedure previste rispettivamente dal Regolamento di istituto e dalle norme in materia di cui al T.U. 297/94 e dal D.Lgs. 150/2009.

Art. 6 Procedure di accertamento

1. Nei casi di violazione del divieto, i soggetti di cui all'art. 4 procedono alla contestazione immediata compilando, in duplice copia, il verbale. Una copia del verbale è consegnata direttamente al trasgressore maggiorenne mentre, se il trasgressore è minorenni essa è notificata (attraverso la segreteria alunni) a mano o con raccomandata o con PC, ai genitori o a chi esercita la potestà. La seconda copia del verbale deve essere conservata nell'apposito registro dei verbali.
2. In mancanza della contestazione personale al trasgressore maggiorenne, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati entro il termine di 30 giorni dall'accertamento, mediante raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata.

3. Ai sensi della normativa vigente, al personale dipendente dell'istituzione scolastica, è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa.

Art. 7 Pagamento contravvenzioni

1. Ai sensi dell'art. 8 della legge 584/75, il trasgressore può notificare, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di contestazione o della notificazione, al pagamento del minimo della sanzione cioè:

- € 27,50 per la violazione semplice;
- € 55,00 nel caso in cui la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni di età.

Il trasgressore è ammesso all'oblazione (art. 16 della legge 689/1981) se il versamento viene effettuato entro 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, nella misura di 1/3 del massimo o il doppio del minimo se più favorevole; in tal caso devono essere incluse le spese di accertamento e notifica. Pertanto si dovrà versare la somma di:

- € 55,00 nel caso di violazione semplice;
- € 110,00 nel caso in cui la violazione è stata commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino ai 12 anni;

2. Il pagamento della sanzione amministrativa, da parte del trasgressore, può essere effettuato:

- a. In banca, utilizzando il modello F23 (Agenzia delle Entrate), codice tributo 131T, e per l'ulteriore aumento del 10% stabilito dall'art. 1, comma 189, legge 311/2004, codice 697T (istituito con risoluzione n. 6/E in data 10/01/2005 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Accertamento);
- b. All'Ufficio Postale, tramite bollettino intestato alla TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO di Napoli, indicando come causale del versamento: **Infrazione divieto di fumo - I.S.I.S. "L. Pacioli" Sant'Anastasia (NA) verbale n. del**
- c. Direttamente alla TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO, indicando come causale del versamento: **Infrazione divieto di fumo - I.S.I.S. "L. Pacioli" Sant'Anastasia (NA) verbale n. del**

3. L'interessato dovrà far pervenire, entro 60 giorni, a mano o per posta, la ricevuta del versamento alla scuola, onde evitare l'inoltro del rapporto al Prefetto territorialmente competente.

Art. 8 Rapporto all'Autorità competente e scritti difensivi

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 17 e 18 legge 689/1981, qualora non sia stato fatto il pagamento, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti

del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al Prefetto.

2. Entro il termine di trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma del citato art. 17, scritti difensivi e documentati, e/o possono richiedere di essere sentiti dalla medesima autorità, a norma dell'art. 18 della legge 589/1981. La produzione degli eventuali scritti difensivi non interrompe il decorso dei termini.

Art. 9 Norme finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento è fatto rinvio alle disposizioni di legge vigenti:

Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento di Istituto.